

CIRCOLARE N. 02/2019 – CONTABILITÀ

**Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici
(art. 1, commi 125 e 127 della Legge n. 124/2017)**

Entro il 28.02. di ogni anno le associazioni, fondazioni ed ONLUS devono pubblicare i dati relativi ai contributi pubblici percepiti dalla pubblica amministrazione ed enti assimilati, se l'importo complessivo di tutti i contributi percepiti nell'anno solare precedente supera l'importo di Euro 10.000.

Soggetti interessati?

- Associazioni, fondazioni, ONLUS
- La platea degli enti del Terzo settore

Modalità di pubblicazione?

Le associazioni, fondazioni, ONLUS devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet entro il 28.02 di ogni anno. In mancanza del sito internet la pubblicazione può essere effettuata anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito internet della rete associativa a cui aderisce l'Ente del Terzo settore.

Informazioni da pubblicare?

I contributi percepiti dalla pubblica amministrazione devono essere pubblicate preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare devono essere indicati:

- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- Denominazione del soggetto erogante
- Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico
- Data di incasso
- Causale

Devono essere pubblicati tutte le somme ricevute nell'anno solare precedente **se di importo complessivo superiore a Euro 10.000**. Nel predetto obbligo rientrano per esempio anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.

L'obbligo di pubblicazione riguarda anche le somme erogate dalla pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso **per il servizio effettuato o per il bene ceduto**.

Il vantaggio economico attribuito dalla pubblica amministrazione può consistere anche in **risorse strumentali** come, ad esempio, il comodato di un bene mobile / immobile. In tal caso va preso a riferimento il valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Sanzioni in caso di omessa pubblicazione delle somme ricevute

Il comma 125 prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicità, **la restituzione delle somme ricevute** entro 3 mesi dal 28.02. di ciascun anno.

Infine precisiamo che anche le società di capitali (Spa, Srl) sono sottoposte a questo obbligo, ma la pubblicazione non avviene tramite il sito internet, bensì mediante l'indicazione delle predette informazioni nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio.

La sanzione sopracitata è applicabile **esclusivamente alle imprese**.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

- Dr. Corrado Picchetti -

